SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

18 FEB. 2014

Nell'anno **duemilaquattordici**, addì **18 febbraio** alle ore **16.00**, presso il **Salone di rappresentanza**, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con note rettorali prot. n. 0009302 del 13.02.2014 e prot. n. 0009836 del 17.02.2014, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

……. **O M I S S I S** …….

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Antonello Biagini; i consiglieri: prof.ssa Antonella Polimeni, prof. Maurizio Barbieri, prof. Bartolomeo Azzaro, prof. Michel Gras, sig. Domenico Di Simone, dott.ssa Angelina Chiaranza, sig. Luca Lucchetti, sig.ra Federica Di Pietro; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Assiste per il Collegio dei Revisori Conti: dott. Domenico Mastroianni.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

……. **O M I S S I S** …….

[redacted]

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

18 FEB. 2014

ELEZIONI DEL RETTORE PER IL SESSENNIO 2014-2020 - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DEL RETTORE AL VIGENTE STATUTO.

Il Presidente ricorda che il mandato del Rettore in carica terminerà il 31.10.2014 *ex* art. 2, co. 9, legge n. 240/2010.

La legge n. 240/2010 ha previsto per il Rettore un unico mandato di sei anni, non rinnovabile (art. 2, co. 1, lett. d), legge n. 240/2010 e art. 18, co. 3, Statuto); nel corso del 2014, dovranno dunque tenersi le elezioni, mediante l'utilizzo del voto elettronico, per la carica di Rettore, per il mandato relativo al sessennio 2014-2020. Il decreto di indizione delle elezioni dovrà essere adottato dal Decano del Corpo Accademico entro, e non oltre, il 30.04.2014.

Le novità introdotte dalla legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza richiedono, preliminarmente all'avvio delle procedure elettorali, l'adeguamento del vigente Regolamento per le elezioni del Rettore, approvato dal Senato Accademico nella seduta del 29.04.2008.
A tal fine, gli uffici hanno predisposto alcune modifiche da apportare al vigente Regolamento.

In particolare, le principali modifiche introdotte riguardano:
- l'elettorato passivo, che ora, come previsto dalla legge n. 240/2010, comprende anche i docenti di ruolo di altre Università (art. 5, co. 1-2);
- la conseguente previsione dello svolgimento delle elezioni sulla base delle sole candidature presentate (art. 5, co. 3);
- le modalità per la presentazione delle candidature e delle firme a sostegno, anch'esse parzialmente rivedute in funzione della possibilità di candidatura di docenti di altre Università (art. 5, co. 4-10);
- la semplificazione e razionalizzazione delle comunicazioni dei candidati al personale (art. 5, co. 11 e 12);
- la riproposizione, all'interno del Regolamento in oggetto, delle disposizioni per l'utilizzo del "Forum Sapienza" istituito in occasione delle elezioni del Rettore per il quadriennio 2008-2012, già approvato con delibera del Senato Accademico del 29.04.2008 (art. 6, co. 1);
- la previsione dello svolgimento di tre incontri pubblici in Aula Magna con la partecipazione dei candidati (art. 6, co. 2);
- la previsione di un Comitato di tre Garanti per assicurare il democratico e corretto svolgimento del dibattito tra elettori e candidati (art. 6, co. 1, lett. c)), designati dal Senato Accademico tra eminenti personalità accademiche cessate dal servizio presso la Sapienza;
- l'adeguamento a quanto disposto dallo Statuto in tema di elettorato attivo e di peso elettorale delle diverse componenti ammesse al voto (artt. 7, 8 e 13).

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani

[redacted]

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

Il Senato Accademico, con delibera n. 37/14 dell'11.02.2014, ha espresso parere sul Regolamento per le elezioni del Rettore, con le seguenti osservazioni:

- all'art. 2, co. 1, lett. b), sostituire le parole: "designati dai rappresentanti dello stesso personale nel C.di A." con: "scelti all'interno di due terne di nominabili, designate una dai rappresentanti del personale docente in Consiglio di Amministrazione e una dai rappresentanti del personale docente in Senato Accademico";
- all'art. 3, co. 1, lett. b), sostituire le parole: "designati dai rappresentanti dello stesso personale nel C.di A." con: "scelti all'interno di due terne di nominabili, designate una dai rappresentanti del personale docente in Consiglio di Amministrazione e una dai rappresentanti del personale docente in Senato Accademico";
- all'art. 5, co. 2, aggiungere il seguente periodo: "I candidati sono tenuti a optare, all'atto della presentazione della candidatura, per il regime d'impegno a tempo pieno o ad allegare alla candidatura una dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.";
- all'art. 5, co. 11, sostituire la parola: "tre" con la parola "cinque";
- all'art. 5, co. 13, dopo le parole "dell'università" aggiungere: "per comunicazioni in materia elettorale";
- all'art. 6, co. 1, lett. c), dopo le parole "è insindacabile", sopprimere le parole: "e può essere giudicato solo dal Decano";
- all'art. 6, co. 1, lett. e), il primo alinea è così sostituito: "le discriminazioni etniche e di genere, l'incitamento all'odio anti-etnico e ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una etnia o di un genere rispetto agli altri";
- all'art. 6, co. 1, lett. e), al quarto alinea sostituire, le parole "presi a titolo gratuito" con: "ingiustificatamente e";
- all'art. 6, co. 1, lett. e), al quinto alinea, sostituire le parole "presi a titolo gratuito" con: "ingiustificatamente e";
- all'art. 6, co. 1, lett. e), al sesto alinea, sostituire le parole: "al mancato rispetto" con: "alla violazione";
- all'art. 6, co. 1, lett. e), sostituire le parole "Il contenuto dei messaggi deve soddisfare e non trasgredire qualsiasi legge applicabile nello Stato Italiano" con: "Per tutto quanto non specificamente regolato, si fa rinvio ai principi di cui al Codice Etico, in quanto compatibili";
- all'art. 6, co. 2, sostituire le parole "Oltre a quanto disposto al comma 1, sono previsti tre incontri pubblici, da tenersi in Aula Magna con la partecipazione dei candidati, così modulati:", con: "I tre incontri pubblici di cui al comma 1, da tenersi in Aula Magna con la partecipazione dei candidati, sono così modulati:".

Il Senato Accademico si è inoltre riservato di procedere, in una prossima seduta, alla designazione dei componenti del Comitato dei garanti

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani

[redacted]

Nel testo sinottico in allegato sono riportate in dettaglio:
- nella colonna a sinistra, il vigente Regolamento per le elezioni del Rettore;
- nella colonna centrale, le modifiche proposte dagli uffici (evidenziate in carattere grassetto e in carattere barrato), e le osservazioni di cui alla delibera del Senato Accademico (evidenziate in carattere grassetto sottolineato), con distinta indicazione per queste ultime, tra parentesi e in corsivo, di quali provengano dagli uffici e quali dal Senato Accademico;
- nella colonna a destra, il testo del Regolamento per le elezioni del Rettore, come risultante dalle modifiche proposte dagli uffici e dalle osservazioni di cui alla delibera del Senato Accademico.

Ciò premesso, il Presidente invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare, approvando il testo del Regolamento per le elezioni del Rettore.

Allegato parte integrante:
1) Testo sinottico recante:
- nella colonna a sinistra, il vigente Regolamento per le elezioni del Rettore;
- nella colonna centrale, le modifiche proposte dagli uffici (evidenziate in carattere grassetto e in carattere barrato), e le osservazioni di cui alla delibera del Senato Accademico n. 37/14 (evidenziate in carattere grassetto sottolineato), con distinta indicazione per queste ultime, tra parentesi e in corsivo, di quali provengano dagli uffici e quali dal Senato Accademico;
- nella colonna a destra, il testo del Regolamento per le elezioni del Rettore, come risultante dalle modifiche proposte dagli uffici e dalle osservazioni di cui alla delibera del Senato Accademico.

Allegato in visione:
1) Art. 97 d.P.R. n. 382/1980.

AREA AFFARI ISTITUZIONALI
IL DIRETTORE
Dott. Andrea Putignani

[redacted]

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

18 FEB. 2014

..... O M I S S I S .....

DELIBERAZIONE N. 25/14

✓ **Il Presidente, ravvisata l'opportunità che il seggio elettorale per il personale docente e per gli studenti abbia un numero dispari di componenti, pone in votazione, in via preliminare, la proposta di modifica all'art. 3, comma 1, lett. c) del Regolamento per le elezioni del Rettore di seguito riportata:**

"c) due studenti designati dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto l'art. 97 del D.P.R. n. 382/1980;**
- **Vista la legge n. 240/2010;**
- **Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012 ed entrato in vigore l'8.11.2012;**
- **Visto il vigente Regolamento per le elezioni del Rettore;**
- **Visto il Regolamento per l'utilizzo del "Forum Sapienza" istituito in occasione delle elezioni del Rettore per il quadriennio 2008-2012;**
- **Visto il Regolamento per le elezioni del Rettore, nel testo risultante dalle modifiche proposte dagli uffici, sottoposto al Senato Accademico nella seduta dell'11.02.2014;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico n. 37/14 dell'11.02.2014, con la quale il Senato Accademico ha espresso parere sul Regolamento per le elezioni del Rettore, con le seguenti osservazioni:**
  - **all'art. 2, co. 1, lett. b), sostituire le parole: "designati dai rappresentanti dello stesso personale nel C.di A." con: "scelti all'interno di due terne di nominabili, designate una dai rappresentanti del personale docente in Consiglio di Amministrazione e una dai rappresentanti del personale docente in Senato Accademico";**
  - **all'art. 3, co. 1, lett. b), sostituire le parole: "designati dai rappresentanti dello stesso personale nel C.di A." con: "scelti all'interno di due terne di nominabili, designate una dai rappresentanti del personale docente in Consiglio di Amministrazione e una dai rappresentanti del personale docente in Senato Accademico";**
  - **all'art. 5, co. 2, aggiungere il seguente periodo: "I candidati sono tenuti a optare, all'atto della presentazione della candidatura, per**

[redacted]

il regime d'impegno a tempo pieno o ad allegare alla candidatura una dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.";

- all'art. 5, co. 11, sostituire la parola: "tre" con la parola "cinque";
- all'art. 5, co. 13, dopo le parole "dell'università" aggiungere: "per comunicazioni in materia elettorale";
- all'art. 6, co. 1, lett. c), dopo le parole "è insindacabile", sopprimere le parole: "e può essere giudicato solo dal Decano";
- all'art. 6, co. 1, lett. e), il primo alinea è così sostituito: "le discriminazioni etniche e di genere, l'incitamento all'odio anti-etnico e ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una etnia o di un genere rispetto agli altri";
- all'art. 6, co. 1, lett. e), al quarto alinea sostituire, le parole "presi a titolo gratuito" con: "ingiustificatamente e";
- all'art. 6, co. 1, lett. e), al quinto alinea, sostituire le parole "presi a titolo gratuito" con: "ingiustificatamente e";
- all'art. 6, co. 1, lett. e), al sesto alinea, sostituire le parole: "al mancato rispetto" con: "alla violazione";
- all'art. 6, co. 1, lett. e), sostituire le parole "Il contenuto dei messaggi deve soddisfare e non trasgredire qualsiasi legge applicabile nello Stato Italiano" con: "Per tutto quanto non specificamente regolato, si fa rinvio ai principi di cui al Codice Etico, in quanto compatibili";
- all'art. 6, co. 2, sostituire le parole "Oltre a quanto disposto al comma 1, sono previsti tre incontri pubblici, da tenersi in Aula Magna con la partecipazione dei candidati, così modulati:", con: "I tre incontri pubblici di cui al comma 1, da tenersi in Aula Magna con la partecipazione dei candidati, sono così modulati:";

- Visto il Regolamento per le elezioni del Rettore, come risultante dalle modifiche proposte dagli Uffici e dalle osservazioni del Senato Accademico di cui alla predetta delibera n. 37/14 del 11.02.2014, allegato quale parte integrante della presente delibera;
- Tenuto conto di quanto emerso nel corso del dibattito;
- Presenti 11, votanti 9: a maggioranza con n. 6 voti favorevoli espressi nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Gras, Di Simone, Lucchetti, Di Pietro, con il solo voto contrario del consigliere Chiaranza e con n. 2 astensioni dei consiglieri Barbieri e Azzaro

DELIBERA

di modificare l'art. 3, comma 1, lett. c) del Regolamento per le elezioni del Rettore come di seguito:

"c) due studenti designati dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione".

[redacted]

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Consiglio di Amministrazione

Seduta del

18 FEB. 2014

✓ **Il Presidente pone in votazione il Regolamento per le elezioni del Rettore con le modifiche da lui proposte nonché quelle emerse nel corso del dibattito.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Valutate le ulteriori modifiche al Regolamento proposte dal Rettore nonché quelle emerse nel corso del dibattito;**
- **Presenti 11, votanti 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Barbieri, Azzaro, Gras, Di Simone, Chiaranza, Lucchetti e Di Pietro**

DELIBERA

di approvare il Regolamento per le elezioni del Rettore con le seguenti modifiche:

- **all'art. 2, comma 1, lett. b), secondo rigo, sostituire la parola "scelti" con "sorteggiati";**
- **all'art. 3, comma 1, lett. b), secondo rigo, sostituire la parola "scelti" con "sorteggiati";**
- **all'art. 5, comma 7, primo rigo, dopo la parola "invio" aggiungere le parole "da parte del candidato";**
- **all'art. 6, comma 1, lett. c), secondo rigo, dopo le parole "Senato Accademico" aggiungere le parole "su rosa di 6 nominativi proposti dal Rettore";**
- **all'art. 6, comma 2, lett. b), eliminare la parola "regolamentato";**
- **all'art. 6, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma: "4. L'eventuale variazione di calendario o il mancato svolgimento di uno o più incontri di cui al comma 2 non inficia la validità delle elezioni.";**
- **all'art. 9, comma 1, primo rigo, dopo le parole "preso parte" aggiungere la parola "almeno";**
- **all'art. 13, comma 2, settimo rigo, sostituire la parola "limitatamente" con le parole "con conteggio limitato a tali fini".**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

++++++++++++

[redacted]

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
ART. 1 INDIZIONE Le elezioni sono indette, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato, dal decano dei Professori ordinari, il quale provvede successivamente alla nomina della Commissione Elettorale Centrale e alla costituzione di uno o più seggi elettorali.	**ART. 1 INDIZIONE** Le elezioni sono indette, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato **del Rettore**, dal decano dei Professori ordinari, il quale provvede successivamente alla nomina della Commissione Elettorale Centrale e alla costituzione di uno o più seggi elettorali, **conformemente a quanto previsto dal Regolamento.**	**ART. 1 INDIZIONE** 1. Le elezioni sono indette, almeno sei mesi prima della scadenza del mandato del Rettore, dal decano dei Professori ordinari, il quale provvede successivamente alla nomina della Commissione Elettorale Centrale e alla costituzione di uno o più seggi elettorali, conformemente a quanto previsto dal Regolamento.
ART. 2 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE (C.E.C.) La Commissione Elettorale Centrale è composta dei seguenti membri: a. un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa a sua volta un vice Presidente tra i membri della Commissione ; b. un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore; c. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dai rappresentanti dello stesso personale nel C. di A.; d. uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nel C.di A. e. un funzionario della carriera direttiva con funzioni di segretario, designato dal Direttore Amministrativo. E' condizione di validità delle sedute della C.E.C. la	**ART. 2 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE (C.E.C.)** La Commissione Elettorale Centrale è composta dei seguenti membri, **nominati con provvedimento del Decano**: a. un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa a sua volta un vice Presidente tra i membri della Commissione; b. un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore**, scelti all'interno di due terne di nominabili, designate una dai rappresentanti del personale docente in Consiglio di Amministrazione e una dai rappresentanti del personale docente in Senato Accademico** *(S.A.)*; c. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dai rappresentanti dello stesso personale nel C. di A.; d. uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nel C.di A. e. un funzionario della carriera direttiva con funzioni di segretario, designato dal Direttore	**ART. 2 COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE (C.E.C.)** 1. La Commissione Elettorale Centrale è composta dei seguenti membri, nominati con provvedimento del Decano: a. un Presidente scelto tra i professori ordinari, il quale designa a sua volta un vice Presidente tra i membri della Commissione; b. un professore ordinario, un professore associato ed un ricercatore, scelti all'interno di due terne di nominabili, designate una dai rappresentanti del personale docente in Consiglio di Amministrazione e una dai rappresentanti del personale docente in Senato Accademico; c. un rappresentante del personale tecnico-amministrativo designato dai rappresentanti dello stesso personale nel C. di A.; d. uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nel C.di A. e. un funzionario della carriera direttiva con funzioni di segretario, designato dal Direttore

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
presenza di metà più uno dei componenti. Le funzioni del Presidente della Commissione, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice Presidente o, in assenza di questo, dal docente con maggiore anzianità di ruolo. Alla C.E.C. spetta: a) accertare la validità delle candidature di cui al successivo art. 5; b) pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti dalle commissioni di seggio; c) sovrintendere alle operazioni di scrutinio e procedere alla proclamazione dei risultati; e) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.	~~Amministrativo~~ **Generale.** E' condizione di validità delle sedute della C.E.C. la presenza di metà più uno dei componenti. Le funzioni del Presidente della Commissione, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice Presidente o, in assenza di questo, dal docente con maggiore anzianità di ruolo. Alla C.E.C. spetta: a) accertare la validità delle candidature di cui al successivo art. 5; b) pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti dalle commissioni di seggio; c) sovrintendere alle operazioni di scrutinio e procedere alla proclamazione dei risultati; e) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.	Generale. 2. E' condizione di validità delle sedute della C.E.C. la presenza di metà più uno dei componenti. Le funzioni del Presidente della Commissione, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice Presidente o, in assenza di questo, dal docente con maggiore anzianità di ruolo. 3. Alla C.E.C. spetta: a) accertare la validità delle candidature di cui al successivo art. 5; b) pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti dalle commissioni di seggio; c) sovrintendere alle operazioni di scrutinio e procedere alla proclamazione dei risultati; e) decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati.
ART. 3 SEGGI ELETTORALI Il seggio per il personale docente e per gli studenti è composto da: a) un Presidente, scelto tra i professori di ruolo; b) tre membri afferenti alle varie categorie di personale docente, tra i quali un Ricercatore;	**ART. 3 SEGGI ELETTORALI** Il seggio per il personale docente e per gli studenti è composto da: a) un Presidente, scelto tra i professori di ruolo; b) tre membri afferenti alle varie categorie di personale docente, tra i quali un Ricercatore**, scelti all'interno di due terne di nominabili, designate una dai rappresentanti del personale docente in Consiglio di Amministrazione e una dai rappresentanti del personale docente in Senato Accademico** (*S.A.*);	**ART. 3 SEGGI ELETTORALI** 1. Il seggio per il personale docente e per gli studenti è composto da: a) un Presidente, scelto tra i professori di ruolo; b) tre membri afferenti alle varie categorie di personale docente, tra i quali un Ricercatore, scelti all'interno di due terne di nominabili, designate una dai rappresentanti del personale docente in Consiglio di Amministrazione e una dai rappresentanti del personale docente in Senato Accademico;

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
c) uno studente designato dei rappresentanti degli studenti nel C. di A.; d) un funzionario di categoria non inferiore a D dell'area amministrativo-gestionale, con funzioni di segretario, designato dal Direttore Amministrativo.	c) uno studente designato dei rappresentanti degli studenti nel C. di A.; d) un funzionario di categoria non inferiore a D dell'area amministrativo-gestionale, con funzioni di segretario, designato dal Direttore ~~Amministrativo~~ **Generale**.	c) uno studente designato dei rappresentanti degli studenti nel C. di A.; d) un funzionario di categoria non inferiore a D dell'area amministrativo-gestionale, con funzioni di segretario, designato dal Direttore Generale.
Il seggio per il personale tecnico-amministrativo è composto da: a) un Presidente, scelto tra i Dirigenti; b) tre funzionari di categoria non inferiore a D dell'area amministrativo-gestionale, designati dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel C. di A.; c) un funzionario, con funzioni di segretario.	Il seggio per il personale tecnico-amministrativo è composto da: a) un Presidente, scelto tra i Dirigenti; b) tre funzionari di categoria non inferiore a D dell'area amministrativo-gestionale, designati dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel C. di A.; c) un funzionario, con funzioni di segretario.	2. Il seggio per il personale tecnico-amministrativo è composto da: a) un Presidente, scelto tra i Dirigenti; b) tre funzionari di categoria non inferiore a D dell'area amministrativo-gestionale, designati dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel C. di A..; c) un funzionario, con funzioni di segretario.
I membri di cui alle precedenti lettere a) e c) sono designati dal Direttore Amministrativo.	**I membri dei seggi sono nominati con provvedimento del Decano.** I membri di cui alle precedenti lettere a) e c) sono designati dal Direttore ~~Amministrativo~~ **Generale**.	3. I membri dei seggi sono nominati con provvedimento del Decano. I membri di cui alle precedenti lettere a) e c) sono designati dal Direttore Generale.
Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice Presidente da questo nominato o, in difetto di nomina del Vice Presidente, dal Segretario.	Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice Presidente da questo nominato o, in difetto di nomina del Vice Presidente, dal Segretario.	4. Le funzioni di Presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate dal Vice Presidente da questo nominato o, in difetto di nomina del Vice Presidente, dal Segretario.
La presenza di almeno tre componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.	La presenza di almeno tre componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.	5. La presenza di almeno tre componenti è condizione di validità delle operazioni del seggio elettorale.
A supporto dell'attività dei seggi, saranno designate ulteriori unità di personale tecnico-amministrativo,	A supporto dell'attività dei seggi, **in funzione della quantità di elettori iscritti ad essi**, ~~saranno~~	6. A supporto dell'attività dei seggi, in funzione della quantità di elettori iscritti ad essi, possono

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
nominate dal Direttore Amministrativo.	**possono essere destinate** ulteriori unità di personale ~~tecnico-amministrativo~~, **nominate con provvedimento del** Direttore ~~Amministrativo~~ **Generale**.	essere destinate ulteriori unità di personale, nominate con provvedimento del Direttore Generale.
Al seggio possono accedere gli elettori iscritti ad essi, i funzionari dell'Ufficio Elettorale e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.	Al seggio possono accedere gli elettori iscritti ad essi, i funzionari ~~dell'Ufficio Elettorale~~ **dell'ufficio incaricato delle procedure elettorali** e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.	7. Al seggio possono accedere gli elettori iscritti ad essi, i funzionari dell'ufficio incaricato delle procedure elettorali e i componenti della Commissione Elettorale Centrale.
ART. 4 - MODALITA' DI PUBBLICAZIONE	**ART. 4 - MODALITA' DI PUBBLICAZIONE**	**ART. 4 - MODALITA' DI PUBBLICAZIONE**
L'avviso di indizione verrà reso pubblico mediante: a) affissione all'albo ufficiale del Rettorato; b) pubblicazione sul sito web dell'Università; c) comunicazione tramite posta elettronica.	L'avviso di indizione ~~verrà~~ **è** reso pubblico mediante: a) affissione all'albo ufficiale del Rettorato; b) pubblicazione sul sito web dell'Università; c) comunicazione tramite posta elettronica; **d) invio alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.**	1. L'avviso di indizione è reso pubblico mediante: a) affissione all'albo ufficiale del Rettorato; b) pubblicazione sul sito web dell'Università; c) comunicazione tramite posta elettronica; d) invio alla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane.
L'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali non oltre il sessantesimo giorno precedente il primo giorno di votazione. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui sopra possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale non oltre il ventesimo giorno precedente il primo giorno di votazione.	~~L'elenco provvisorio~~ **Gli elenchi provvisori** degli aventi diritto al voto ~~è reso pubblico~~ **sono resi pubblici** mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali non oltre il sessantesimo giorno precedente il primo giorno di votazione. **Gli elenchi sono inoltre messi a disposizione dei candidati, a semplice richiesta.** Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui sopra possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale non oltre il ventesimo giorno precedente il primo giorno di	2. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante diffusione sulla pagina web dell'Università e contestuale deposito presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali non oltre il sessantesimo giorno precedente il primo giorno di votazione. Gli elenchi sono inoltre messi a disposizione dei candidati, a semplice richiesta. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco di cui sopra possono essere segnalate all'Ufficio Elettorale non oltre il ventesimo giorno precedente il primo giorno di votazione.

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
	votazione.	
In merito a dette segnalazioni decide nei cinque giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.	In merito a dette segnalazioni decide nei cinque giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.	3. In merito a dette segnalazioni decide nei cinque giorni successivi la Commissione Elettorale Centrale.
Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, non più modificabili per tutta la durata delle votazioni, sono resi pubblici - con le modalità descritte nel precedente comma - non oltre il sesto giorno precedente il primo giorno di votazione.	Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, ~~non più modificabili per tutta la durata delle votazioni~~, sono resi pubblici - con le modalità descritte nel precedente comma - non oltre il sesto giorno precedente il primo giorno di votazione.	4. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto, sono resi pubblici - con le modalità descritte nel precedente comma 2 - non oltre il sesto giorno precedente il primo giorno di votazione.
ART. 5 - CORPO ELETTORALE E CANDIDATURE	**ART. 5 - ~~CORPO ELETTORALE~~ <u>ELETTORATO PASSIVO E</u> CANDIDATURE**	**ART. 5 – ELETTORATO PASSIVO E CANDIDATURE**
L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia a tempo pieno.	~~L'elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di I fascia a tempo pieno.~~ **Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo o di altre Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.**	1. Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Ateneo *o* di altre Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
	Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell'indizione dell'elezione. <u>I candidati sono tenuti a optare, all'atto della presentazione della candidatura, per il regime d'impegno a tempo pieno o ad allegare alla candidatura una dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina</u> (*uffici*).	2. Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell'indizione dell'elezione. I candidati sono tenuti a optare, all'atto della presentazione della candidatura, per il regime d'impegno a tempo pieno o ad allegare alla candidatura una dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina.

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
Non sono previste candidature ufficiali. Tuttavia, al fine di agevolare l'espressione del voto, nella schermata visualizzata sul monitor nella cabina elettorale, potranno comparire, in ordine alfabetico, i nominativi di coloro i quali, avendone interesse, abbiano preventivamente presentato all'Ufficio Elettorale la propria candidatura esplicita, la cui regolarità sarà valutata dalla Commissione Elettorale Centrale.	~~Non sono previste candidature ufficiali. Tuttavia, al fine di agevolare l'espressione del voto, nella schermata visualizzata sul monitor nella cabina elettorale, potranno comparire, in ordine alfabetico, i nominativi di coloro i quali, avendone interesse, abbiano preventivamente presentato all'Ufficio Elettorale la propria candidatura esplicita, la cui regolarità sarà valutata dalla Commissione Elettorale Centrale.~~ **Le elezioni si svolgono sulla base di candidature, la cui regolarità è accertata dalla Commissione Elettorale Centrale.**	3. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature, la cui regolarità è accertata dalla Commissione Elettorale Centrale.
Detta candidatura esplicita deve essere: A. corredata da un minimo di 100 ad un massimo di 110 firme di aventi diritto al voto, autenticate ai sensi di legge; B. presentata, inderogabilmente, entro e non oltre il ventesimo giorno precedente il primo giorno di votazione della prima tornata elettorale. Il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti A e B costituisce condizione indispensabile per la citata visualizzazione dei nominativi sul monitor.	~~Detta candidatura esplicita deve essere:~~ ~~A. corredata da un minimo di 100 ad un massimo di 110 firme di aventi diritto al voto, autenticate ai sensi di legge;~~ ~~B. presentata, inderogabilmente, entro e non oltre il ventesimo giorno precedente il primo giorno di votazione della prima tornata elettorale.~~ ~~Il rispetto delle prescrizioni di cui ai precedenti punti A e B costituisce condizione indispensabile per la citata visualizzazione dei nominativi sul monitor.~~ **Le candidature possono essere presentate sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni, corredate da un breve curriculum vitae.** **La Commissione Elettorale Centrale verifica entro dieci giorni la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati.**	4. Le candidature possono essere presentate sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di indizione delle elezioni, corredate da un breve curriculum vitae. La Commissione Elettorale Centrale verifica entro dieci giorni la sussistenza dei requisiti di eleggibilità dei candidati.

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
	Entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'esito delle verifiche della Commissione Elettorale Centrale, ciascun candidato deve depositare, a sostegno della propria candidatura, da un minimo di 100 ad un massimo di 110 firme di aventi diritto al voto, autenticate ai sensi di legge.	5. Entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'esito delle verifiche della Commissione Elettorale Centrale, ciascun candidato deve depositare, a sostegno della propria candidatura, da un minimo di 100 ad un massimo di 110 firme di aventi diritto al voto, autenticate ai sensi di legge.
	Nel caso in cui il candidato non raggiunga il numero minimo di firme richiesto, la Commissione Elettorale Centrale provvede ad escluderlo dalla procedura elettorale. Le candidature acquistano definitiva efficacia a seguito della verifica positiva della Commissione Elettorale Centrale.	6. Nel caso in cui il candidato non raggiunga il numero minimo di firme richiesto, la Commissione Elettorale Centrale provvede ad escluderlo dalla procedura elettorale. Le candidature acquistano definitiva efficacia a seguito della verifica positiva della Commissione Elettorale Centrale.
	E' ammesso l'invio tramite Posta Elettronica Certificata del modulo di sottoscrizione della candidatura corredato dal curriculum vitae.	7. E' ammesso l'invio tramite Posta Elettronica Certificata del modulo di sottoscrizione della candidatura corredato dal curriculum vitae.
	Ogni elettore può sottoscrivere una e una sola candidatura; tuttavia, in caso di ritiro di un candidato, l'elettore che ne ha sottoscritto la candidatura può sottoscrivere la candidatura di altro candidato.	8. Ogni elettore può sottoscrivere una e una sola candidatura; tuttavia, in caso di ritiro di un candidato, l'elettore che ne ha sottoscritto la candidatura può sottoscrivere la candidatura di altro candidato.
	Nel caso di sottoscrizione di più candidature, è considerata valida la sottoscrizione avente data anteriore.	9. Nel caso di sottoscrizione di più candidature, è considerata valida la sottoscrizione avente data anteriore.
Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature esplicite durante le successive tornate elettorali.	~~Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature esplicite durante le successive tornate elettorali.~~	

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
L'elenco dei candidati espliciti visualizzato sul monitor potrà essere modificato esclusivamente in caso di rinuncia alla candidatura da parte dell'interessato.	L'elenco dei candidati ~~espliciti~~ visualizzato sul monitor in ordine alfabetico, ~~potrà~~ **può** essere modificato esclusivamente in caso di rinuncia alla candidatura da parte dell'interessato, **che deve pervenire all'ufficio elettorale, tramite posta elettronica certificata oppure tramite deposito della rinuncia in originale entro le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente l'inizio della tornata elettorale.**	10. L'elenco dei candidati visualizzato sul monitor in ordine alfabetico, può essere modificato esclusivamente in caso di rinuncia alla candidatura da parte dell'interessato, che deve pervenire all'ufficio elettorale, tramite posta elettronica certificata oppure tramite deposito della rinuncia in originale entro le ore 12.00 del giorno lavorativo antecedente l'inizio della tornata elettorale.
Di tali candidature sarà data opportuna pubblicità.	~~Delle candidature pervenute sarà data opportuna pubblicità.~~	
	La documentazione inoltrata da ogni singolo candidato (dichiarazione di candidatura, Curriculum vitae, eventuale programma elettorale e un massimo di <u>cinque</u> *(S.A.)* **successive integrazioni e/o comunicazioni) è resa nota attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito dell'università e sulle pagine del Forum istituito appositamente in occasione delle elezioni del Rettore, il cui utilizzo è disciplinato dal successivo articolo 6.**	11. La documentazione inoltrata da ogni singolo candidato (dichiarazione di candidatura, Curriculum vitae, eventuale programma elettorale e un massimo di cinque successive integrazioni e/o comunicazioni) è resa nota attraverso la pubblicazione delle stesse sul sito dell'università e sulle pagine del Forum istituito appositamente in occasione delle elezioni del Rettore, il cui utilizzo è disciplinato dal successivo articolo 6.
	L'ufficio elettorale, ogni lunedì ed ogni giovedì, informa gli elettori dell'eventuale presenza sul sito di nuova documentazione trasmessa dai candidati.	12. L'ufficio elettorale, ogni lunedì ed ogni giovedì, informa gli elettori dell'eventuale presenza sul sito di nuova documentazione trasmessa dai candidati .
	Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, è esclusa la possibilità da parte dei candidati di	13. Al di fuori di quanto previsto nel presente articolo, è esclusa la possibilità da parte dei candidati di utilizzare i sistemi di posta elettronica

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
Resta inteso che l'elettore potrà comunque votare per un nominativo che non abbia presentato la candidatura esplicita, con le modalità previste al comma 3 del successivo art. 9.	**utilizzare i sistemi di posta elettronica dell'università per comunicazioni in materia elettorale** (*S.A.*). ~~Resta inteso che l'elettore potrà comunque votare per un nominativo che non abbia presentato la candidatura esplicita, con le modalità previste al comma 3 del successivo art. 9.~~	dell'università per comunicazioni in materia elettorale.
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL "FORUM SAPIENZA" DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA "LA SAPIENZA" (DELIBERA S.A. 29.04.2008) **Art. 1 –** Sono utenti del "Forum Sapienza" tutti gli utenti della rete di Sapienza Università di Roma registrati presso il dominio di "uniroma1" che, pertanto, aderiscono ed accettano quanto disciplinato nel Regolamento generale per l'utilizzo della rete telematica di Sapienza Università di Roma. **Art. 2 –** L'accesso in sola lettura sarà consentito a tutti gli utenti del dominio "uniroma1" . Per la partecipazione attiva (lettura ed invio messaggi) sarà necessaria la registrazione attraverso una *userid* e *password* personali, le stesse assegnate	**ART. 6 - FORUM E DIBATTITI PUBBLICI** **1. Per favorire un dibattito aperto e democratico tra i candidati, sono previsti tre incontri pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché l'istituzione di un apposito "Forum Sapienza", il cui utilizzo è disciplinato, in conformità alla delibera del Senato Accademico del 29 aprile 2008, come segue:** a) Sono utenti del "Forum Sapienza" tutti gli utenti della rete di Sapienza Università di Roma ~~registrati presso il dominio di "uniroma1"~~ che, pertanto, aderiscono ed accettano quanto disciplinato nel Regolamento generale per l'utilizzo della rete telematica di Sapienza Università di Roma. b) L'accesso in sola lettura è consentito a tutti gli utenti della rete Sapienza ~~dominio "uniroma1"~~. Per la partecipazione attiva (lettura ed invio messaggi) è necessaria la registrazione attraverso una userid e password personali, le stesse	ART. 6 - FORUM E DIBATTITI PUBBLICI 1. Per favorire un dibattito aperto e democratico tra i candidati, sono previsti tre incontri pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché l'istituzione di un apposito "Forum Sapienza", il cui utilizzo è disciplinato in conformità alla delibera del Senato Accademico del 29 aprile 2008, come segue: a) Sono utenti del "Forum Sapienza" tutti gli utenti della rete di Sapienza Università di Roma che, pertanto, aderiscono ed accettano quanto disciplinato nel Regolamento generale per l'utilizzo della rete telematica di Sapienza Università di Roma. b) L'accesso in sola lettura è consentito a tutti gli utenti della rete Sapienza. Per la partecipazione attiva (lettura ed invio messaggi) è necessaria la registrazione attraverso una userid e password personali, le stesse assegnate per l'utilizzo della

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
per l'utilizzo della posta elettronica del personale "@uniroma1". L'utilizzo di *userid* e *password* così dette "di servizio" delle caselle di posta elettronica saranno tecnicamente bloccate all'accesso al forum.	assegnate per l'utilizzo della posta elettronica del personale "@uniroma1". L'utilizzo di userid e password così dette "di servizio" delle caselle di posta elettronica saranno tecnicamente bloccate all'accesso al forum.	posta elettronica del personale "@uniroma1". L'utilizzo di userid e password così dette "di servizio" delle caselle di posta elettronica saranno tecnicamente bloccate all'accesso al forum.
Art. 3 – E' istituita la figura del garante, o di un comitato di garanti. Il garante, o il comitato di garanti, deve assicurare il democratico e corretto svolgimento del dibattito tra elettori ed eletti, nonché il rispetto del presente regolamento e del regolamento generale di utilizzo della rete di Sapienza Università di Roma. L'operato del garante, o del comitato di garanti, è insindacabile e può essere giudicato solo dal Decano.	c) E' istituit~~a~~**o un Comitato di tre Garanti, designati dal Senato Accademico tra eminenti personalità accademiche cessate dal servizio presso la Sapienza** ~~la figura del garante, o di un comitato di garanti~~. ~~Il garante, o il~~ **Il** Comitato di Garanti, deve assicurare il democratico e corretto svolgimento del dibattito tra elettori **e candidati** ~~ed eletti~~, nonché il rispetto del presente regolamento e del regolamento generale di utilizzo della rete di Sapienza Università di Roma. L'operato ~~del garante,~~ ~~o~~ del Comitato di Garanti~~,~~ è insindacabile **~~e può essere giudicato solo dal Decano~~** (*S.A.*).	c) E' istituito un Comitato di tre Garanti, designati dal Senato Accademico tra eminenti personalità accademiche cessate dal servizio presso la Sapienza. Il Comitato di Garanti, deve assicurare il democratico e corretto svolgimento del dibattito tra elettori e candidati, nonché il rispetto del presente regolamento e del regolamento generale di utilizzo della rete di Sapienza Università di Roma. L'operato del Comitato di Garanti è insindacabile.
Art. 4 – Ogni messaggio esprime il punto di vista dell'autore del messaggio. Il garante, o il comitato di garanti, rimuoverà i messaggi non conformi al presente regolamento. Nel caso si ritengano violate le regole del presente regolamento è necessario inviare immediatamente, tramite il forum, una email a : forumgarante@uniroma1.it	d) Ogni messaggio esprime il punto di vista dell'autore del messaggio. Il ~~garante, o il~~ Comitato di Garanti, rimuoverà i messaggi non conformi al presente regolamento. Nel caso si ritengano violate le regole del presente regolamento è necessario inviare immediatamente, tramite il forum, una email a : forumgarante@uniroma1.it	d) Ogni messaggio esprime il punto di vista dell'autore del messaggio. Il Comitato di Garanti, rimuoverà i messaggi non conformi al presente regolamento. Nel caso si ritengano violate le regole del presente regolamento è necessario inviare immediatamente, tramite il forum, una email a : forumgarante@uniroma1.it
Art. 5 – Non sono consentiti: - il razzismo ed ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una razza rispetto alle altre;	e) Non sono consentiti: - **le discriminazioni etniche o di genere, l'incitamento all'odio antietnico e ogni apologia dell'inferiorità o** superiorità **di una etnia o di un genere** rispetto agli altri (*uffici*);	e) Non sono consentiti: - le discriminazioni etniche o di genere, l'incitamento all'odio antietnico e ogni apologia dell'inferiorità o superiorità di una etnia o di un genere rispetto agli altri;

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
- offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede; - commenti in chiave sarcastica, sbeffeggiatoria, sacrilega e denigratoria, a prescindere dalla parte; - atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito, palesemente ostili nei confronti dell'istituzione; - atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, presi a titolo gratuito, palesemente ostili nei confronti degli altri utenti del forum; - incitamento al mancato rispetto delle presenti regole miranti alla esclusiva destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione attiva al forum; - argomenti ritenuti non idonei allo spirito del forum, cioè contrari al buon gusto ed alle regole del vivere civile e del democratico confronto; - il pubblicare e/o richiedere immagini, filmati; questi verranno immediatamente rimossi. La deliberata inosservanza di quanto riportato sopra comporterà l'immediato bannaggio dell'utente o, nei casi più gravi, chiusura del forum, a insindacabile giudizio del garante, o del comitato di garanti, del forum. E' vietato scrivere messaggi o discussioni al solo fine di aumentare il numero di messaggi del forum. Il contenuto dei messaggi deve soddisfare e non trasgredire qualsiasi legge applicabile nello Stato Italiano.	- offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede; - commenti in chiave sarcastica, sbeffeggiatoria, sacrilega e denigratoria, a prescindere dalla parte; - atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, ~~presi a titolo gratuito,~~ **ingiustificatamente e** palesemente ostili nei confronti dell'istituzione (*S.A.*); - atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, ~~presi a titolo gratuito,~~ **ingiustificatamente e** palesemente ostili nei confronti degli altri utenti del forum (*S.A.*); - incitamento ~~al mancato rispetto~~ **alla violazione** delle presenti regole miranti alla esclusiva destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione attiva al forum (*S.A.*); - argomenti ritenuti non idonei allo spirito del forum, cioè contrari al buon gusto ed alle regole del vivere civile e del democratico confronto; - il pubblicare e/o richiedere immagini, filmati; questi verranno immediatamente rimossi. La deliberata inosservanza di quanto riportato sopra comporterà ~~l'immediato bannaggio~~ **l'immediata esclusione** dell'utente o, nei casi più gravi, la chiusura del forum, a insindacabile giudizio ~~del garante o~~ del Comitato di Garanti~~, del forum~~. E' vietato scrivere messaggi o discussioni al solo fine di aumentare il numero di messaggi del forum. ~~Il contenuto dei messaggi deve soddisfare e non trasgredire qualsiasi legge applicabile nello Stato Italiano.~~ **Per tutto quanto non specificamente regolato, si fa rinvio ai principi di cui al Codice**	- offese alle istituzioni o alla religione di qualunque fede; - commenti in chiave sarcastica, sbeffeggiatoria, sacrilega e denigratoria, a prescindere dalla parte; - atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, ingiustificatamente e palesemente ostili nei confronti dell'istituzione; - atteggiamenti e/o posizioni di contestazione, ingiustificatamente e palesemente ostili nei confronti degli altri utenti del forum; - incitamento alla violazione delle presenti regole miranti alla esclusiva destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione attiva al forum; - argomenti ritenuti non idonei allo spirito del forum, cioè contrari al buon gusto ed alle regole del vivere civile e del democratico confronto; - il pubblicare e/o richiedere immagini, filmati; questi verranno immediatamente rimossi. La deliberata inosservanza di quanto riportato sopra comporterà l'immediata esclusione dell'utente o, nei casi più gravi, la chiusura del forum, a insindacabile giudizio del Comitato di Garanti. E' vietato scrivere messaggi o discussioni al solo fine di aumentare il numero di messaggi del forum. Per tutto quanto non specificamente regolato, si fa rinvio ai principi di cui al Codice Etico, in quanto compatibili.

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
Art. 6 – Nel rispetto del silenzio elettorale, il forum sarà chiuso ventiquattro ore prima della data di inizio delle votazioni.	**Etico, in quanto compatibili.** (*S.A.*) f) Nel rispetto del silenzio elettorale, il forum è chiuso ventiquattro ore prima della data di inizio delle votazioni. **2. I tre incontri pubblici di cui al comma 1, da tenersi in Aula Magna con la partecipazione dei candidati, sono così modulati** (*S.A.*)**:** **a) il primo, entro un mese dalla scadenza per la presentazione delle firme a sostegno delle candidature, per la sola presentazione dei programmi;** **b) il secondo, per un dibattito pubblico regolamentato;** **c) il terzo, nella settimana antecedente l'inizio delle procedure di voto, per l'appello agli elettori.** **3. Gli incontri pubblici di cui al comma 2 sono convocati dal Decano e moderati dal Comitato dei Garanti.**	f) Nel rispetto del silenzio elettorale, il forum è chiuso ventiquattro ore prima della data di inizio delle votazioni. 2. I tre incontri pubblici di cui al comma 1, da tenersi in Aula Magna con la partecipazione dei candidati, sono così modulati: a) il primo, entro un mese dalla scadenza per la presentazione delle firme a sostegno delle candidature, per la sola presentazione dei programmi; b) il secondo, per un dibattito pubblico regolamentato; c) il terzo, nella settimana antecedente l'inizio delle procedure di voto, per l'appello agli elettori. 3. Gli incontri pubblici di cui al comma 2 sono convocati dal Decano e moderati dal Comitato dei Garanti.
L'elettorato attivo compete, con voto pieno, ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai ricercatori e personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90, ai rappresentanti degli studenti che fanno parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione. L'elettorato attivo compete, altresì, con voto	**7. ELETTORATO ATTIVO** ~~L'elettorato attivo compete, con voto pieno, ai professori di ruolo e fuori ruolo, ai ricercatori e personale equiparato ai sensi del D.P.R. n. 382/80 e della Legge n. 341/90, ai rappresentanti degli studenti che fanno parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.~~ ~~L'elettorato attivo compete, altresì, con voto~~	**7. ELETTORATO ATTIVO**

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
pesato, ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà (a) ed al personale tecnico-amministrativo (b), secondo le modalità di seguito descritte: (a) Il peso elettorale complessivo degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, fissato il numero totale degli aventi diritto al voto, è pesato matematicamente: o per un terzo rispetto al numero dei docenti di ciascuna Facoltà; o per due terzi rispetto al numero degli studenti iscritti in ciascuna Facoltà nell'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.	~~pesato, ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà (a) ed al personale tecnico-amministrativo (b), secondo le modalità di seguito descritte:~~ ~~(a) Il peso elettorale complessivo degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, fissato il numero totale degli aventi diritto al voto, è pesato matematicamente:~~ ~~o per un terzo rispetto al numero dei docenti di ciascuna Facoltà;~~ ~~o per due terzi rispetto al numero degli studenti iscritti in ciascuna Facoltà nell'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni.~~ **Partecipano alla elezione i professori di ruolo, i ricercatori – ivi compresi quelli a tempo determinato – e personale equiparato, gli studenti che fanno parte delle Assemblee di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo. Inoltre partecipano alle elezioni i rappresentanti, eletti nei Consigli di Dipartimento, dei titolari di assegno di ricerca.** ~~(b) Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 10% dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico-~~	1. Partecipano alla elezione i professori di ruolo, i ricercatori - ivi compresi quelli a tempo determinato - e personale equiparato, gli studenti che fanno parte delle Assemblee di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo. Inoltre partecipano alle elezioni i rappresentanti, eletti nei Consigli di Dipartimento, dei titolari di assegno di ricerca.

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
(b) Ai voti espressi dal personale tecnico-amministrativo sarà assegnato un peso pari al 10% dell'elettorato rappresentato da professori e ricercatori. Qualora però partecipi alle elezioni un numero di appartenenti al personale tecnico-amministrativo inferiore al 50% degli aventi diritto, tale peso sarà ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti, secondo quanto previsto dal successivo art.11.	~~amministrativo inferiore al 50% degli aventi diritto, tale peso sarà ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti, secondo quanto previsto dal successivo art.11.~~ **Ai voti espressi dal personale dirigente e tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato rappresentato dai professori di ruolo e dai ricercatori – ivi inclusi quelli a tempo determinato – e personale equiparato, aumentato al 20% qualora partecipi alle elezioni un numero di elettori superiore al 30% degli aventi diritto.** **Nell'ipotesi in cui una Facoltà preveda una rappresentanza degli studenti in Assemblea in misura superiore al 15% del personale docente ed equiparato afferente, il peso del voto dei rappresentanti degli studenti di tale Facoltà è ridotto proporzionalmente, in modo da ottenere un numero di voti esprimibili comunque pari al 15% del personale docente ed equiparato.**	2. Ai voti espressi dal personale dirigente e tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al 15% dell'elettorato rappresentato dai professori di ruolo e dai ricercatori - ivi inclusi quelli a tempo determinato - e personale equiparato, aumentato al 20% qualora partecipi alle elezioni un numero di elettori superiore al 30% degli aventi diritto. 3. Nell'ipotesi in cui una Facoltà preveda una rappresentanza degli studenti in Assemblea in misura superiore al 15% del personale docente ed equiparato afferente, il peso del voto dei rappresentanti degli studenti di tale Facoltà è ridotto proporzionalmente, in modo da ottenere un numero di voti esprimibili comunque pari al 15% del personale docente ed equiparato.
ART. 6 ESCLUSIONE DALL'ELETTORATO	**ART. 8 ESCLUSIONE DALL'ELETTORATO** **Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto:** **a) per i docenti, coloro che risultino anche parzialmente inattivi nell'attività di ricerca, documentata dallo specifico catalogo di Ateneo. Non hanno titolo all'elettorato attivo, altresì,**	**ART. 8 ESCLUSIONE DALL'ELETTORATO** 1. Non hanno titolo all'elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall'art. 9 "Codice etico" dello Statuto: a) per i docenti, coloro che risultino anche parzialmente inattivi nell'attività di ricerca, documentata dallo specifico catalogo di Ateneo. Non hanno titolo all'elettorato attivo, altresì,

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
	coloro che abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I soggetti di cui alla presente lettera riacquistano l'elettorato attivo al momento in cui conseguano un nuovo giudizio positivo; **b) per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, coloro che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Università;** **c) per gli studenti, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.**	coloro che abbiano riportato un giudizio negativo nell'attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo. I soggetti di cui alla presente lettera riacquistano l'elettorato attivo al momento in cui conseguano un nuovo giudizio positivo; b) per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, coloro che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Università. c) per gli studenti, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.
Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale. La stessa disciplina si applica al personale tecnico amministrativo per quanto riguarda l'elettorato attivo.	Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale. ~~La stessa disciplina si applica al personale tecnico amministrativo per quanto riguarda l'elettorato attivo.~~	2. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
ART. 7 - VOTAZIONI Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte un	**ART. 9 - VOTAZIONI** Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte ~~un~~	**ART. 9 - VOTAZIONI** 1. Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte il

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
terzo della totalità degli aventi diritto.	~~terzo~~ **il 30%** della totalità degli aventi diritto.	30% della totalità degli aventi diritto.
Le votazioni avranno luogo in quattro giorni consecutivi con il seguente orario: - I primi tre giorni: dalle ore 08,00 alle ore 19,00 - il quarto giorno: dalle ore 08,00 alle ore 12,00	Le votazioni ~~avranno~~ **hanno** luogo in quattro giorni consecutivi con il seguente orario: - ~~I primi tre giorni~~ **dal martedì al giovedì**: dalle ore 08,00 alle ore 19,00 - ~~il quarto giorno~~ **il venerdì**: dalle ore 08,00 alle ore 12,00	2. Le votazioni hanno luogo in quattro giorni consecutivi con il seguente orario: - dal martedì al giovedì: dalle ore 08,00 alle ore 19,00 - il venerdì: dalle ore 08,00 alle ore 12,00
Il Rettore viene eletto a maggioranza assoluta dei voti (pesati e non pesati, di seguito indicati "voti") ottenuti con le modalità previste dal precedente articolo 5.	Il Rettore viene eletto a maggioranza assoluta dei voti (pesati e non pesati, di seguito indicati "voti") ottenuti con le modalità previste dal precedente articolo ~~5~~ **7**.	3. Il Rettore viene eletto a maggioranza assoluta dei voti (pesati e non pesati, di seguito indicati "voti") ottenuti con le modalità previste dal precedente articolo 7.
Qualora in detta votazione nessun candidato raggiunga la suddetta maggioranza, le votazioni proseguiranno con altre due tornate analoghe alla precedente.	Qualora in detta votazione nessun candidato raggiunga la suddetta maggioranza, le votazioni **proseguono** ~~**iranno**~~ con altre due tornate analoghe alla precedente, **nelle settimane immediatamente successive**.	4. Qualora in detta votazione nessun candidato raggiunga la suddetta maggioranza, le votazioni proseguono con altre due tornate analoghe alla precedente, nelle settimane immediatamente successive.
Se anche nella terza votazione non venisse raggiunta la maggioranza stabilita, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti.	Se anche nella terza votazione non ~~venisse~~ **si raggiunga** ~~raggiunta~~ la maggioranza stabilita, si procede~~rà~~, **nella settimana immediatamente successiva,** al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti **nel ballottaggio**.	5. Se anche nella terza votazione non si raggiunga la maggioranza stabilita, si procede, nella settimana immediatamente successiva, al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti nel ballottaggio.
ART. 8 OPERAZIONI PRELIMINARI	**ART. 10 OPERAZIONI PRELIMINARI**	**ART. 10 OPERAZIONI PRELIMINARI**
Alle ore 16 del giorno precedente le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del	Alle ore 16 del giorno precedente le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del	1. Alle ore 16 del giorno precedente le votazioni i seggi vengono costituiti con l'insediamento del

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie, le quali comprendono: a) il controllo dei locali; b) il controllo delle cabine; c) il controllo delle attrezzature e delle procedure relative al voto elettronico; d) la predisposizione del materiale necessario all'identificazione del votante. Al termine di dette operazioni, il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendovi i sigilli. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato. Alle ore 8,00 del giorno indicato per le votazioni, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente, il Presidente presiede alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.	Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie, le quali comprendono: a) il controllo dei locali; b) il controllo delle cabine; c) il controllo delle attrezzature e delle procedure relative al voto elettronico; d) la predisposizione del materiale necessario all'identificazione del votante. Al termine di dette operazioni, il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendovi i sigilli. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato. Alle ore 8,00 del giorno indicato per le votazioni, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente, il Presidente presiede alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.	Presidente e degli altri componenti. Si procede quindi alle operazioni preparatorie, le quali comprendono: a) il controllo dei locali; b) il controllo delle cabine; c) il controllo delle attrezzature e delle procedure relative al voto elettronico; d) la predisposizione del materiale necessario all'identificazione del votante. Al termine di dette operazioni, il Presidente provvede alla chiusura delle finestre e delle porte di accesso al seggio apponendovi i sigilli. Affida quindi le chiavi di accesso al seggio alla custodia delle forze dell'ordine o di personale responsabile all'uopo designato. 2. Alle ore 8,00 del giorno indicato per le votazioni, accertata l'integrità dei sigilli apposti il giorno precedente, il Presidente presiede alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni.
ART. 9 MODALITA' DI VOTO Il voto è personale, libero e segreto. La preferenza si esprime digitando il numero del candidato prescelto che appare nell'elenco dei candidati espliciti di cui al precedente art. 5. E' comunque possibile esprimere la preferenza per altro nominativo; in questo caso l'elettore dovrà	**ART. 11 MODALITA' DI VOTO** Il voto è personale, libero e segreto. La preferenza si esprime digitando il numero **o cliccando sul nome** del candidato prescelto che appare nell'elenco dei candidati ~~espliciti~~ di cui al precedente art. 5. ~~E' comunque possibile esprimere la preferenza per altro nominativo; in questo caso l'elettore dovrà~~	**ART. 11 MODALITA' DI VOTO** 1. Il voto è personale, libero e segreto. 2. La preferenza si esprime digitando il numero o cliccando sul nome del candidato prescelto che appare nell'elenco dei candidati di cui al precedente art. 5.

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
digitare il codice numerico che identifica detto nominativo desumibile da apposito elenco, che sarà reso pubblico sul sito dell'Università e all'interno dei seggi elettorali	~~digitare il codice numerico che identifica detto nominativo desumibile da apposito elenco, che sarà reso pubblico sul sito dell'Università e all'interno dei seggi elettorali~~	
ART. 10 OPERAZIONI DI VOTO	**ART. 12 OPERAZIONI DI VOTO**	**ART. 12 OPERAZIONI DI VOTO**
Alle ore 8,00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.	Alle ore 8,00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.	1. Alle ore 8,00 di ciascuno dei giorni indicati per le votazioni, accertata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti nel giorno precedente, il Presidente provvede alle operazioni necessarie per consentire lo svolgimento delle votazioni.
La procedura elettorale da seguire è la seguente: a) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto;	La procedura elettorale da seguire è la seguente: a) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto e **che deve essere riconsegnato al termine della procedura , per essere allegato agli atti**;	2. La procedura elettorale da seguire è la seguente: a) a ciascun elettore, previo accertamento dell'identità personale e previa apposizione di firma su apposito registro, viene consegnato presso il seggio un certificato elettorale nominativo sigillato contenente i codici di accesso alla procedura di voto e che deve essere riconsegnato al termine della procedura, per essere allegato agli atti;
b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo;	b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo;	b) l'elettore accede alla propria postazione di voto, apre il proprio certificato elettorale e digita il proprio primo codice personale. Il sistema dimostra l'identità associata a tale codice e chiede all'elettore di confermarla in modo da evitare errori nell'identificazione dell'elettore medesimo;
c) una volta confermata la propria identità,	c) una volta confermata la propria identità,	c) una volta confermata la propria identità,

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
l'elettore è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema;	l'elettore è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema;	l'elettore è chiamato a digitare la seconda chiave segreta di identificazione contenuta nel certificato suddetto. Se la chiave è corretta l'elettore viene accreditato presso il sistema;
d) a questo punto all'elettore si presenta la lista dei candidati espliciti di cui al 2° comma del precedente art. 5 per l'elezione in corso. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca;	d) a questo punto all'elettore si presenta la lista, **in ordine alfabetico,** dei candidati ~~espliciti di cui al 2° comma del precedente art. 5 per l'elezione in corso~~. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca;	d) a questo punto all'elettore si presenta la lista, in ordine alfabetico, dei candidati. Al nominativo di ciascun candidato è associato un numero progressivo e fra le scelte possibili è prevista anche la scheda bianca;
e) è possibile votare anche per un nominativo non presente nella predetta lista con le modalità previste dal comma 3 del precedente art. 9;	~~e) è possibile votare anche per un nominativo non presente nella predetta lista con le modalità previste dal comma 3 del precedente art. 9;~~	
f) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore espressa conferma della propria volontà. Dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.	~~f~~ e) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore espressa conferma della propria volontà. Dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.	e) viene poi richiesta all'elettore una ulteriore espressa conferma della propria volontà. Dopo tale conferma la preferenza diviene non più modificabile né revocabile.
Al termine di ogni giornata di votazione viene redatto il relativo verbale.	Al termine di ogni giornata di votazione viene redatto il relativo verbale.	3. Al termine di ogni giornata di votazione viene redatto il relativo verbale.
Apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di voto. I relativi tabulati vengono allegati quale parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio.	~~Apposita stampante di seggio provvede alla stampa dei messaggi di avvenuta operazione di voto. I relativi tabulati vengono allegati quale parte integrante dei verbali relativi alle operazioni di seggio.~~	

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Al termine della tornata elettorale, i verbali e gli allegati vengono trasmessi alla Commissione Elettorale Centrale.	Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. Al termine della tornata elettorale, i verbali e gli allegati vengono trasmessi alla Commissione Elettorale Centrale.	4. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un altro elettore del medesimo seggio, dagli stessi liberamente scelto. 5. Il Presidente del seggio ne prende nota sul verbale. 6. Quando l'impedimento non sia evidente, deve essere dimostrato con certificato medico, che va allegato al verbale. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore. 7. Al termine della tornata elettorale, i verbali e gli allegati vengono trasmessi alla Commissione Elettorale Centrale.
ART. 11 OPERAZIONI DI SCRUTINIO La Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono in seduta pubblica. Lo scrutinio elettronico è effettuato secondo le seguenti modalità: A. Calcolo del voto ponderato del personale Tecnico-amministrativo Calcolato il 10% del numero complessivo dei	**ART. 13 OPERAZIONI DI SCRUTINIO** **Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la** Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono in seduta pubblica. Lo scrutinio elettronico è effettuato secondo le seguenti modalità: A. Calcolo del voto ponderato del personale Tecnico-amministrativo Calcolato il ~~10%~~ **15% (aumentato al 20% qualora**	**ART. 13 OPERAZIONI DI SCRUTINIO** 1. Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale Centrale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, dà inizio alle operazioni di scrutinio che si svolgono in seduta pubblica. 2. Lo scrutinio elettronico è effettuato secondo le seguenti modalità: A - Calcolo del voto ponderato del personale Tecnico-amministrativo Calcolato il 15% (aumentato al 20% qualora

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
Professori e Ricercatori aventi diritto al voto, lo si divide per il numero complessivo dei voti espressi dal personale tecnico amministrativo (ivi comprese le schede bianche).	**partecipi alle elezioni un numero di elettori superiore al 30% degli aventi diritto limitatamente al personale tecnico-amministrativo)** del numero complessivo ~~dei Professori e Ricercatori~~ **rappresentato dai professori di ruolo e dai ricercatori – ivi inclusi quelli a tempo determinato – e personale equiparato,** aventi diritto al voto, lo si divide per il numero complessivo dei voti espressi dal personale tecnico amministrativo (ivi comprese le schede bianche).	partecipi alle elezioni un numero di elettori superiore al 30% degli aventi diritto limitatamente al personale tecnico-amministrativo) del numero complessivo rappresentato dai professori di ruolo e dai ricercatori – ivi inclusi quelli a tempo determinato – e personale equiparato, aventi diritto al voto, lo si divide per il numero complessivo dei voti espressi dal personale tecnico amministrativo (ivi comprese le schede bianche).
Effettuato lo spoglio dei voti espressi da quest'ultimo personale, si moltiplica il quoziente risultante dalla precedente operazione per il numero dei voti conseguito da ciascun candidato e si ottiene il numero ponderato dei voti da attribuire ad ogni candidato.	Effettuato lo spoglio dei voti espressi da quest'ultimo personale, si moltiplica il quoziente risultante dalla precedente operazione per il numero dei voti conseguito da ciascun candidato e si ottiene il numero ponderato dei voti da attribuire ad ogni candidato.	Effettuato lo spoglio dei voti espressi da quest'ultimo personale, si moltiplica il quoziente risultante dalla precedente operazione per il numero dei voti conseguito da ciascun candidato e si ottiene il numero ponderato dei voti da attribuire ad ogni candidato.
Nel caso che alle elezioni abbia partecipato un numero di appartenenti al personale tecnico amministrativo inferiore al 50% degli aventi diritto al voto, si applica la medesima procedura ma il suddetto peso del 10% sarà ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti nella misura del valore del quorum in percentuale diviso 5 secondo il seguente esempio: 50 = 10% 40 = 8% 20 = 4% 0 = 0	~~Nel caso che alle elezioni abbia partecipato un numero di appartenenti al personale tecnico amministrativo inferiore al 50% degli aventi diritto al voto, si applica la medesima procedura ma il suddetto peso del 10% sarà ridotto proporzionalmente agli effettivi votanti nella misura del valore del quorum in percentuale diviso 5 secondo il seguente esempio:~~ ~~50 = 10%~~ ~~40 = 8%~~ ~~20 = 4%~~ ~~0 = 0~~	
B. Calcolo del voto ponderato dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà	~~B. Calcolo del voto ponderato dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà~~	

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
o Posto V = numero totale degli studenti eletti in tutti i Consigli di Facoltà de "La Sapienza" e quindi il numero dei voti totali esprimibili dai suddetti studenti per le elezioni del Rettore; o Posto A= percentuale degli studenti iscritti a ciascuna Facoltà sul totale degli iscritti a "La Sapienza", aggiornato all'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni per il Rettore; o Posto B = percentuale dei docenti appartenenti a ciascuna Facoltà sul totale dei docenti de "La Sapienza"; o Posto C (A * 2/3 + B * 1/3) = percentuale dei voti spettanti agli studenti della singola Facoltà sul totale dei voti spettanti da tutti gli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, dalla proporzione C : 100 = X : V si ricava il numero X (V * C / 100) che rappresenta il numero dei voti che spettano ai rappresentanti degli studenti di ogni singola Facoltà. Successivamente, o posto N = numero totale degli eletti nel Consiglio della Facoltà presa in considerazione, attraverso l'operazione Y = X/N si determinerà il peso del voto di ogni singolo studente della Facoltà presa in considerazione(Y). Al termine della suddetta operazione andrà quindi conteggiato il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato alla carica di Rettore, espressi dai rappresentanti degli studenti di ogni Facoltà, che - moltiplicato per Y - darà il numero dei voti espressi per ciascun candidato dai rappresentanti degli	~~o Posto V = numero totale degli studenti eletti in tutti i Consigli di Facoltà de "La Sapienza" e quindi il numero dei voti totali esprimibili dai suddetti studenti per le elezioni del Rettore;~~ ~~o Posto A= percentuale degli studenti iscritti a ciascuna Facoltà sul totale degli iscritti a "La Sapienza", aggiornato all'anno accademico precedente a quello in cui si svolgono le elezioni per il Rettore;~~ ~~o Posto B = percentuale dei docenti appartenenti a ciascuna Facoltà sul totale dei docenti de "La Sapienza";~~ ~~o Posto C (A * 2/3 + B * 1/3) = percentuale dei voti spettanti agli studenti della singola Facoltà sul totale dei voti spettanti da tutti gli studenti eletti nei Consigli di Facoltà, dalla proporzione C : 100 = X : V si ricava il numero X (V * C / 100) che rappresenta il numero dei voti che spettano ai rappresentanti degli studenti di ogni singola Facoltà.~~ ~~Successivamente,~~ ~~o posto N = numero totale degli eletti nel Consiglio della Facoltà presa in considerazione, attraverso l'operazione Y = X/N si determinerà il peso del voto di ogni singolo studente della Facoltà presa in considerazione(Y).~~ ~~Al termine della suddetta operazione andrà quindi conteggiato il numero dei voti conseguiti da ciascun candidato alla carica di Rettore, espressi dai rappresentanti degli studenti di ogni Facoltà, che - moltiplicato per Y - darà il numero dei voti espressi per ciascun candidato dai rappresentanti degli~~	

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
studenti della stessa Facoltà. In caso di numeri decimali, la cifra finale andrà arrotondata all'unità superiore se la cifra decimale è compresa tra cinque e nove, e all'unità inferiore in caso contrario.	~~studenti della stessa Facoltà.~~ ~~In caso di numeri decimali, la cifra finale andrà arrotondata all'unità superiore se la cifra decimale è compresa tra cinque e nove, e all'unità inferiore in caso contrario.~~ **B. Si procede allo spoglio dei voti espressi dai rappresentanti degli studenti riducendo proporzionalmente il relativo peso in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;**	B. Si procede allo spoglio dei voti espressi dai rappresentanti degli studenti riducendo proporzionalmente il relativo peso in conformità a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3;
C. Si passa quindi allo spoglio dei voti espressi dal personale docente.	C. Si passa quindi allo spoglio dei voti espressi dal personale docente.	C. Si passa quindi allo spoglio dei voti espressi dal personale docente.
Infine, si procede alla somma dei risultati ottenuti, e alla proclamazione dei risultati.	**D.** Infine, si procede alla somma dei risultati ottenuti, e alla proclamazione dei risultati.	D. Infine, si procede alla somma dei risultati ottenuti, e alla proclamazione dei risultati.
La Commissione Elettorale Centrale può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto. In tal caso il Presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.	La Commissione Elettorale Centrale può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto. In tal caso il Presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.	3. La Commissione Elettorale Centrale può disporre il rinvio o la prosecuzione delle operazioni di scrutinio al giorno successivo a quello in cui hanno termine le operazioni di voto. In tal caso il Presidente provvede all'adozione di tutte le misure idonee a garantire la inalterabilità dei dati, compresa l'apposizione di sigilli alle finestre ed alle porte di accesso ai locali, apponendo mezzi di segnalazione di ogni eventuale fraudolenta apertura. Affida quindi le chiavi di accesso ai locali al personale responsabile all'uopo designato.
La Commissione Elettorale Centrale, dopo la proclamazione dei risultati, redige processo verbale dell'attività compiuta, dal quale devono, tra l'altro, risultare distinti per categoria:	La Commissione Elettorale Centrale, dopo la proclamazione dei risultati, redige processo verbale dell'attività compiuta, dal quale devono, tra l'altro, risultare distinti per categoria:	4. La Commissione Elettorale Centrale, dopo la proclamazione dei risultati, redige processo verbale dell'attività compiuta, dal quale devono, tra l'altro, risultare distinti per categoria:

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
- il numero degli aventi diritto al voto; - il numero dei votanti; - i voti riportati da ciascun candidato. La suddetta verbalizzazione, unitamente ai verbali delle commissioni di seggio, viene trasmessa al Decano. Di tutto questo materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato dell'eletto.	- il numero degli aventi diritto al voto; - il numero dei votanti; - i voti riportati da ciascun candidato. La suddetta verbalizzazione, unitamente ai verbali delle commissioni di seggio, viene trasmessa al Decano. Di tutto ~~questo~~ **il** materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato dell'eletto.	- il numero degli aventi diritto al voto; - il numero dei votanti; - i voti riportati da ciascun candidato. 5. La suddetta verbalizzazione, unitamente ai verbali delle commissioni di seggio, viene trasmessa al Decano. 6. Di tutto il materiale documentale deve essere garantita la conservazione per l'intera durata del mandato dell'eletto.
ART. 12 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI I risultati elettorali accertati dalla Commissione Elettorale Centrale sono resi pubblici sul sito web dell'Università. Entro i 5 giorni successivi alla proclamazione dei risultati può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale Centrale, la quale decide entro i 5 giorni successivi, sentito il primo firmatario del ricorso. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.	**ART. 14 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI** I risultati elettorali accertati dalla Commissione Elettorale Centrale sono resi pubblici sul sito web dell'Università. Entro i **3** giorni **naturali consecutivi** successivi alla proclamazione dei risultati può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale Centrale, la quale decide entro i **5** giorni **naturali consecutivi** successivi, sentito **eventualmente** il primo firmatario del ricorso. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.	**ART. 14 PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E RICORSI** 1. I risultati elettorali accertati dalla Commissione Elettorale Centrale sono resi pubblici sul sito web dell'Università. 2. Entro i 3 giorni naturali consecutivi successivi alla proclamazione dei risultati può essere proposto ricorso in opposizione alla Commissione Elettorale Centrale, la quale decide entro i 3 giorni naturali consecutivi successivi, sentito eventualmente il primo firmatario del ricorso. 3. Avverso la pronuncia della Commissione Elettorale Centrale, entro 5 giorni dalla pubblicazione, può essere proposto ricorso al Senato Accademico, che si pronuncia in via definitiva nella prima seduta utile.

REGOLAMENTO VIGENTE (DELIBERA S.A. 29.04.2008)	MODIFICHE PROPOSTE DAGLI UFFICI - NONCHE' OSSERVAZIONI DI CUI ALLA DELIBERA S.A. N. 37/14 DEL 11.02.2014, CON INDICAZIONE DELLA PROVENIENZA, RISPETTIVAMENTE, DAGLI UFFICI E DAL S.A.	REGOLAMENTO COME RISULTANTE DALLE MODIFICHE E OSSERVAZIONI
La proposizione dei suddetti ricorsi non interrompe l'iter di nomina del Rettore eletto.	La proposizione dei suddetti ricorsi non interrompe l'iter di nomina del Rettore eletto.	4. La proposizione dei suddetti ricorsi non interrompe l'iter di nomina del Rettore eletto.
	ART. 15 NORME TRANSITORIE E FINALI **1. L'applicazione di quanto disposto all'articolo 8, comma 1, lettera a), è subordinata all'esito favorevole all'Università dell'impugnazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 29/2014.** **2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla Legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.**	**ART. 15 NORME TRANSITORIE E FINALI** 1. L'applicazione di quanto disposto all'articolo 8, comma 1, lettera a), è subordinata all'esito favorevole all'Università dell'impugnazione della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 29/2014. 2. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni dettate in materia dalla Legge n. 240/2010 e dallo Statuto della Sapienza, nonché le disposizioni, ove compatibili, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, recante il T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali e successive modificazioni ed integrazioni.